

Statuto “Alkantara ETS”

SEZIONE I

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Durata

Art. 4 - Scopi sociali

Art. 5 - Oggetto e Attività

SEZIONE II

Art. 6 - Soci e vita associativa

Art. 7 - Perdita - decadenza - esclusione dell'associato

SEZIONE III

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

Art. 10 - Competenze e funzionamento dell'Assemblea dei soci

Art. 11 - Diritto di voto e maggioranze

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Art. 13 - Competenze, poteri e funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 14 - Durata - revoca - cessazione del Consiglio Direttivo

Art. 15 - Il Presidente

Art. 16 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei conti

SEZIONE IV

Art. 17 - Patrimonio e Risorse

Art. 18 - Esercizio sociale e Bilancio

Art. 19 - Libri sociali

SEZIONE V

Art. 20 - Scioglimento e Liquidazione

Art. 21 - Rinvio alla legge

Art. 22 - Norma transitoria

SEZIONE I

Art. 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), l'Associazione denominata "Alcantara ETS" di seguito anche "Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione, a far tempo dalla data d'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la qualificazione di "Ente del Terzo Settore", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni atto, comunicazione e manifestazione.

L'Associazione intende iscriversi nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Manziana (RM), Largo Sterbini, 5 - 00066.

Con Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie operative e/o amministrative tanto in Italia che all'Estero.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopi sociali

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria.

L'Associazione nasce nello spirito missionario francescano, espresso nella costante ed universale promozione del "Pace e Bene" per una missione senza frontiere; per l'annuncio di speranza evangelica che apre il cuore alla misericordia, alla benevolenza ed alla tenerezza; alla luce dell'esempio di San Francesco e di San Pietro d'Alcantara che hanno considerato un privilegio il poter servire la gente umile, assaporando il gusto di una povertà che sa farsi accoglienza e dono; nell'identificare la semplicità, la minorità, il servizio, la letizia, la benevolenza in fraternità secondo lo spirito francescano; nella gioia della letizia di vivere tra le persone di poco conto e disprezzate, tra i poveri ed i deboli, tra gli infermi ed i lebbrosi; nella risposta alle urgenze sempre nuove dei tempi, per favorire la promozione dell'uomo, della donna, dell'infanzia, affinché ogni gruppo sociale sia in grado di gestirsi con autonomia nel sapiente rispetto della dignità di tutti; nell'intento di inserirsi in un'azione efficace di contrasto alla povertà radicata fino ai limiti intollerabili della miseria nei Paesi del Sud del Mondo; nell'incontro con le nuove povertà crescenti anche nei Paesi ricchi del Nord del Mondo.

L'Associazione potrà svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare l'Associazione ha per obiettivo il perseguimento di attività di beneficenza e di solidarietà ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in cagione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o sociali o a familiari delle medesime o in relazione ad aiuti umanitari in Italia e all'estero.

Essa potrà svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza educativa, sociale e socio-sanitaria, mediante le seguenti attività dirette ad arrecare benefici e tesse a migliorare la vita delle persone bisognose, di sollievo, svantaggiate o di-sagiate, perché in condizioni di difficoltà fisica, psichica o sensoriale e precisamente:

- promuovere la cultura della solidarietà, della partecipazione ed integrazione sociale delle persone e dei popoli;
- sostenere il volontariato in ogni sua forma e nei campi dove opera;
- promuovere l'impegno dei laici volontari nell'azione di accompagnamento alla crescita dei popoli nei Paesi in Via di Sviluppo, perseguendo la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo ed in primo luogo il soddisfacimento dei bisogni primari, in relazione alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare e alla educazione e formazione;
- curare attentamente la promozione umana e morale dei poveri e degli emarginati per restituirli alla dignità di persone e alla consapevolezza dei loro diritti;

- rendere i bambini, gli adolescenti ed i giovani svantaggiati protagonisti del proprio futuro, assicurando loro un'istruzione adeguata;
- promuovere il potenziamento del ruolo della donna, affermandola come promotrice di sviluppo umano, familiare e sociale;
- fronteggiare le situazioni di calamità, di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, attuando interventi che possono concretizzarsi in missioni di soccorso, in cessione di beni, di attrezzature e di derrate alimentari e nella concessione di aiuti economici in via bilaterale;
- promuovere lo studio e la realizzazione di progetti di sviluppo e di educazione allo sviluppo, la pace e la solidarietà tra tutti i popoli della Terra, alimentando il senso di rispetto dei beni del creato, dell'equilibrio nella gestione delle risorse della natura;
- favorire il dialogo interreligioso sul terreno della giustizia e della convivialità.

Per quanto sopra, opererà in maniera da promuovere, sostenere e gestire interventi educativi, sociali e/o sanitari preventivi, terapeutici e/o riabilitativi, organizzando servizi di assistenza educativa, sociale, socio-sanitaria e di consulenza alla persona.

L'Associazione potrà:

- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori precedentemente individuati, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici;
- stabilire ogni più idonea forma di rapporto con tutte le realtà civili, con i Ministeri e le Amministrazioni dello Stato, anche esteri o sovranazionali, con gli enti locali e gli enti pubblici;
- esercitare attività di editoria nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione potrà inoltre perseguire i propri scopi mediante:

- la concessione in utilizzo ad associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente che operi nel settore del sociale e del volontariato, degli immobili o parti di essi di proprietà dell'Ente, tramite qualsiasi forma contrattuale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la partecipazione diretta/indiretta o in convenzione con altre associazioni, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente che operi nel settore del sociale e del volontariato, mediante la messa a disposizione degli immobili o parti di essi di proprietà dell'Associazione, tramite qualsiasi forma contrattuale, per la partecipazione a bandi provinciali, regionali o nazionali mirati all'ottenimento di fondi per lo svolgimento o l'ampliamento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la possibilità di poter organizzare, direttamente o anche con l'ausilio di altre associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente che operi nel settore del sociale e del volontariato, incontri, convegni e manifestazioni che trattino di argomenti strettamente correlati ad attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in relazione alla normativa di settore, mirati alla raccolta di fondi, beneficenze o lasciti da riutilizzare per la gestione e la manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

Art. 5 - Oggetto e Attività

Le finalità e gli scopi sociali di cui al precedente articolo vengono perseguiti mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico

e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 D. Lgs. 117/2017;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

L'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, convegni e programmi di formazione;
- la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- la promozione di forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al DM 19 maggio 2021 n. 107, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, proporzionate alle risorse complessive impiegate e realizzate nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. L'Associazione può inoltre compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale l'Associazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e/o accordo, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri;
- concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione, di partenariato con enti pubblici e/o privati, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In relazione alle dette finalità l'Associazione potrà vendere ed acquistare immobili nonché stipulare contratti di locazione e di comodato.

SEZIONE II

Art. 6 - Soci e vita associativa

Possono essere associati sia le persone fisiche che le associazioni e/o enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere associati gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione o abbia ricevuto una condanna penale per reati dolosi.

L'Associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti gli associati, compresi gli onorari, hanno diritto:

- di votare, trascorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati;
- di partecipare a tutte le attività dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione ad associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente e avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento.

La domanda dovrà contenere:

- se persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) motivo della richiesta;
- c) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge,
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte,
- e) ogni altra informazione richiesta dal Consiglio Direttivo.

- se persona giuridica:

- a) denominazione, sede e numero di iscrizione al registro imprese;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti al momento della domanda,
- c) bilancio dell'ultimo esercizio;
- d) nomina della persona/e delegata/e a rappresentarla nei rapporti con la Associazione
- e) motivo della richiesta;
- f) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte;
- g) ogni altra informazione richiesta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi entro 60 (sessanta) giorni in merito all'accoglimento della domanda, comunicando per iscritto all'associato la delibera di ammissione che dovrà essere annotata nel libro degli associati. La deliberazione di un eventuale rifiuto, che deve essere considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per i casi di esclusione, dovrà essere motivata con le ragioni del rigetto e dovrà essere comunicata all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può richiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea dei soci ovvero altro organo associativo eletto dall'Assemblea a tal fine.

Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun associato e

l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. La qualifica di associato si acquista con l'annotazione nel libro degli associati a seguito di delibera favorevole del Consiglio Direttivo e di versamento della quota associativa.

Le quote associative non sono trasferibili. Esse non sono rivalutabili. I pagamenti dei contributi, richiesti agli associati, verranno eseguiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. In caso di inosservanza di tali modalità, il Consiglio potrà deliberare l'esclusione dell'Associato inadempiente, previa contestazione scritta e valutazione delle eventuali giustificazioni dell'associato.

Art. 7 - Perdita - decadenza - esclusione dell'associato

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione senza condizioni o limiti. Può recedere su domanda l'associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso è comunicata per iscritto a mezzo mail/pec al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato dalla data di ricezione della mail/pec.

Può essere dichiarato decaduto l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Può essere escluso l'associato:

- a) che svolga l'attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che, senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione, ivi incluso il ritardato adempimento;
- d) che tenga comportamenti contrari al presente statuto.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per adempiere ai propri obblighi ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.

L'associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, che svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari sono iscritti in apposito registro tenuto a cura dell'Associazione.

I volontari non possono percepire compensi di alcun genere per l'attività svolta.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

SEZIONE III

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;

- l'Organo di Controllo (qualora si verifichino le condizioni di legge o la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea, dietro richiesta formale di almeno 1/5 (un quinto) degli associati, ovvero dietro proposta del Consiglio Direttivo);
- il Revisore legale (qualora si verifichino le condizioni di legge o la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea, dietro richiesta formale di almeno 1/5 (un quinto) degli associati, ovvero dietro proposta del Consiglio Direttivo).

Gli organi sociali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo, a mezzo avviso da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali ed ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Un terzo degli associati aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'Assemblea. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con posta elettronica, lettera, spedita o consegnata a mano agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio o all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Nella comunicazione, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in ogni caso, quando siano presenti, tutti gli associati, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i componenti dell'Organo di Controllo e/revisione, qualora nominati.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il segretario verbalizzante dell'assemblea è incaricato di volta in volta dal Presidente o dal Vicepresidente che presiede l'Assemblea.

Art. 10 - Competenze e funzionamento dell'Assemblea dei soci

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le assemblee sono presiedute da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si ritiene svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Sono compiti dell'Assemblea:

- deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;

- approvare il bilancio annuale consuntivo;
- nominare e revocare gli organi sociali;
- nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e, quando previsto, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- modificare lo statuto sociale e approvare e modificare gli eventuali regolamenti;
- deliberare in ordine allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione e alla scissione dell'Associazione;
- decidere sulle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo o da chi ha il potere di chiederne la convocazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Diritto di voto e maggioranze

Ogni associato ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il versamento della quota associativa, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, purché regolarmente convocata. Si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto o dalla legge, sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, è richiesta:

- in prima convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione, almeno 1/4 degli associati.

La proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'Assemblea o su richiesta di almeno un quinto (1/5) degli associati aventi diritto di voto, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, con l'assistenza di due scrutatori scelti tra i presenti.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che sarà composto da un minimo di tre sino ad un massimo di nove componenti, che sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

I Consiglieri sono scelti tra gli associati. Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'Ufficio e sarà sostituito con decisione dell'Assemblea.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione; al vice presidente, il compito di sostituirlo in tutti i casi di sua assenza o di suo impedimento; al segretario di volta in volta nominato, le funzioni di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo può delegare anche funzioni ad un amministratore delegato o ad un direttore.

Art. 13 - Competenze, poteri e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione compatibilmente con le disposizioni vigenti. Sono compiti, tra l'altro, del Consiglio Direttivo:

- progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- elaborare il bilancio consuntivo annuale;
- convocare le assemblee previste dallo statuto;
- deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- nominare i soci onorari;
- fissare la misura delle quote associative di adesione annuali;
- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci o terzi, laddove agli stessi potranno essere corrisposti unicamente compensi che non eccedano i limiti stabiliti dalla legge per gli enti del terzo settore;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Detto avviso dovrà essere inviato tramite posta elettronica o consegnato a mano per lettera o con ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Sarà, tuttavia, validamente riunito il Consiglio, anche in assenza di tale formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e i componenti dell'Organo di Controllo e/o revisione, ove istituiti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si ritiene svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Durata - revoca - cessazione del Consiglio Direttivo

I consiglieri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, quelli in carica devono convocare l'Assemblea nel più breve tempo possibile per la sostituzione dei componenti mancanti.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, si applica l'art. 2386, comma 2, codice civile, nei limiti di compatibilità.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- sorveglia il buon andamento amministrativo e generale dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità;
- svolge e coordina l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, avvalendosi del personale dipendente, di eventuali consulenti esterni e di coloro che prestano servizi di volontariato;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Art. 16 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei conti

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La nomina dell'Organo di Controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Revisione Legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati. L'Organo di Revisione è formato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel relativo registro.

SEZIONE IV

Art. 17 - Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie e finalizzato esclusivamente al perseguimento di scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, in conformità al D.Lgs. 117/2017, è costituito da beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge, purché espressamente destinati a tale scopo dai donanti, nonché da tutto quanto di seguito meglio specificato.

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato in seguito a delibera del Consiglio Direttivo con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Associazione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- d) i contributi di organismi internazionali;
- e) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse marginali svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e diverse, ai sensi del Codice del Terzo settore.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle Linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo annuale redatto conformemente alla legge e al Codice del Terzo Settore, da sottoporre all'Assemblea dei soci.

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere redatto e depositato a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017, dei decreti ministeriali in materia e successive modificazioni.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto all'art. 14 co. 1 del codice del Terzo Settore, l'organo amministrativo deve annualmente depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto all'art. 14 co. 2 del codice del Terzo Settore, annui, l'organo amministrativo dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 19 - Libri Sociali

L'Associazione dovrà compilare e tenere:

- il libro degli associati;
- il libro verbali delle assemblee;
- il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro dei Verbali dell'Organo di Controllo e/o Revisione, se istituiti;
- il registro dei volontari.

Il libro degli associati e delle deliberazioni delle assemblee, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di ispezionare i libri sociali previa domanda da inoltrare al legale rappresentante con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

SEZIONE V

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea dei soci.

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Art. 21 - Rinvio alla Legge

Per quanto non espressamente contemplato del presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento a quelle del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) e del Codice Civile.

Art. 22 - Norma transitoria

I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari.



ALKANTARA ONLUS

Largo Sterbini, 5
00066 Manziana (RM)
CF 96468170582
Il Presidente

Barbara Matrecano

dati relativi all'anno 2026del contribuente **96468170582 - ALKANTARA ETS****Atto**

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	19/1/2026
Ufficio registrazione	DPVT UT VITERBO (TJZ)	Numero	000045
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozio	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI (E000)	Valore dichiarato	0,00 €
Data stipula	17/1/2026		
Codice identificativo contratto	TJZ26L0000450000F		